

CITTA DI VITTORIA
REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI FIORI

ARTICOLO 1

Definizione del Mercato

Il Mercato dei Fiori di Vittoria è un Mercato pubblico, di proprietà Comunale, avente lo scopo della distribuzione all'ingrosso dei fiori recisi, foglie e piante ornamentali, per la loro valorizzazione e commercializzazione. ~~La gestione è affidata al Comune e ne è esercitata~~ secondo le modalità di cui al presente regolamento.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento, alla manutenzione del mercato e dei suoi servizi, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti, nonché agli ammortamenti di legge.

ARTICOLO 2

Per mercato s'intende l'insieme dei locali, aree ed attrezzature che il Comune di Vittoria mette a disposizione degli operatori economici per la vendita all'ingrosso dei fiori recisi, foglie e piante ornamentali.

ARTICOLO 3

①

Sono compiti di competenza esclusiva del Direttore, sentita la Commissione Generale di Mercato di cui al successivo art.4:

- regolamentare l'attività interna di mercato;
- prendere provvedimenti disciplinari ed amministrativi su tutti gli operatori di mercato;
- approvare le tariffe da applicare agli operatori del mercato, che usufruiscono dei vari servizi interni;
- stabilire i requisiti che devono possedere gli operatori di mercato per essere ammessi a svolgere la loro attività al Mercato dei Fiori;
- disciplinare gli orari ed i giorni di accesso, di inizio e fine astazione, nonché il calendario annuale del Mercato stesso;

- stabilire regole in merito alle modalità di conferimento, il sistema e l'ordine di vendita dei prodotti floricoli conferiti al mercato;
- dotarsi dell'organico necessario allo espletamento delle proprie attribuzioni;
- assolvere a qualsiasi altra questione riguardante la vendita dei fiori.

I membri della Commissione Generale di Mercato di cui all'art.4 durano in carica tra anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 4

Commissione di Mercato

Presso il Mercato Floricolo è istituita una Commissione di mercato così composta:

- a) Presidente: il Sindaco o suo Delegato;
- b) un rappresentante dei produttori floricoli;
- c) un rappresentante dei commercianti all'ingrosso;
- d) un rappresentante dei rivenditori al minuto;
- e) tre rappresentanti dei consumatori;
- f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli (Coldiretti - CIA - Confederazione Generale Agricoltura);
- g) un rappresentante dei mandatari associati in cooperative;
- n) un rappresentante dei mandatari non associati in cooperative;

Detta Commissione è nominata dal Sindaco sulla scorta di una terna segnalata dagli organismi rappresentativi dei membri di cui alle sopra indicate lettere sub c) - d) - e) - f) -g) - n).

La Commissione di Mercato esprime parere in ordine a:

- regolamentare l'attività interna di mercato;
- prendere provvedimenti disciplinari ed amministrativi su tutti gli operatori di mercato;

- approvare le tariffe da applicare agli operatori del mercato, che usufruiscono dei vari servizi interni;
- stabilire i requisiti che devono possedere gli operatori di mercato per essere ammessi a svolgere la loro attività al Mercato dei Fiori;
- disciplinare gli orari ed i giorni di accesso, di inizio e fine astazione, nonché il calendario annuale del Mercato stesso;
- stabilire regole in merito alle modalità di conferimento, il sistema e l'ordine di vendita dei prodotti fioricoli conferiti al mercato;
- dotarsi dell'organico necessario allo espletamento delle proprie attribuzioni;
- assolvere a qualsiasi altra questione riguardante la vendita dei fiori.

La Commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina e i suoi componenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 5

Al Mercato è preposto il Direttore dei Mercati o, in sua vece, il Direttore aggiunto, che è responsabile del funzionamento del mercato stesso e ne cura le fasi organizzative.

Il Direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni.

Egli non può effettuare consulenze tecniche, né svolgere attività commerciali ed altre attività ritenute incompatibili con la funzione svolta.

Il Direttore di mercato: -

- a) vigila sull'andamento del mercato, sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, nonché di quelle aggiuntive che potranno essere eventualmente introdotte;
- b) compila le statistiche del mercato giornaliero, settimanali ed annuali, nonché le relazioni riguardanti il mercato stesso;
- c) il Direttore del mercato è coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti da personale di ruolo o straordinario;

d) provvede a tutte le altre incombenze necessarie al buon funzionamento del mercato.

Le specifiche competenze del Direttore sono inserite nel presente Regolamento.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AL MERCATO.

Sono ammessi ad operare: -

A) Conferitori:

- 1 - i produttori singoli o associati;
- 2 - i Consorzi e le Cooperative di produttori o di commercianti;
- 3 - le Organizzazioni di produttori di cui alla Legge 27 luglio 1967 N.622 e successive modificazioni;
- 4 - i commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
- 5 - le imprese che provvedono alla lavorazione e trasformazione dei prodotti floricoli;

B - Acquirenti:

- 1 - i commercianti all'ingrosso in tutte le varie forme societarie;
- 2 - i commissionari ed i mandatari;
- 3 - i dettaglianti e i commercianti su aree pubbliche;
- 4 - i gruppi di acquisto, i loro Consorzi, le Cooperative e le Associazioni.

Possono essere ammessi, inoltre, agli acquisti, in una apposita area, i privati consumatori con le modalità ed orari stabiliti dal Direttore di concerto con la Commissione di Mercato e l'Amministrazione.

Tutti gli operatori (per operatori si vuole intendere sia i titolari delle ditte richiedenti che le persone che possono essere da loro incaricate di fare acquisti e/o vendite) per essere ammessi al mercato dovranno presentare apposita richiesta corredata dai documenti elencati nell'allegato 1.

La suddetta richiesta dovrà essere accettata dalla Commissione G/le di mercato che nel formulare il suo giudizio dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

- A) Provata serietà;
- B) Sicura e provata solvibilità;
- C) Non avere situazioni debitorie sui mercati Italiani.

Il Direttore ha la facoltà di concedere una autorizzazione provvisoria di un mese entro il quale la Commissione di Mercato dovrà pronunciarsi con provvedimento definitivo sull' ammissione.

La Commissione di Mercato si potrà riservare, inoltre, la possibilità di acquisire, in qualsiasi modo, gli elementi necessari ad esprimere giudizio definitivo di ammissione ad operare sul mercato.

Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso entro tre giorni alla Commissione Generale di Mercato che dovrà decidere entro quindici giorni con provvedimento definitivo da emettersi da parte della direzione.

Per i commercianti venditori l'ammissione a vendere sulla platea del Mercato sarà valutata anche in base alla disponibilità dei posti nella platea stessa.

ARTICOLO 7

Oltre agli operatori di cui all'art. 6 possono avere accesso i dipendenti e collaboratori degli operatori stessi.

Possano avere accesso, inoltre, operatori con attività collaterali compresi i trasportatori.

Durante l'orario di mercato, l'ingresso su tutta l'area del mercato e la partecipazione nell'area delle contrattazioni è strettamente limitata alle suddette persone.

ARTICOLO 8

All'inizio di ogni annata agraria tutti gli operatori di cui all'art. 6 e 7, dovranno provvedere al rinnovo dei tesserini di riconoscimento muniti di fotografia, già rilasciati dalla Direzione in sede di accesso presso la struttura di Mercato, nonché tutto il personale in servizio presso la struttura stessa.

Pertanto tutti gli operatori e il personale di servizio nel mercato dovranno esporre, durante l'orario delle contrattazioni, l'apposito tesserino di riconoscimento.

Il possesso della tessera comporta l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, alle disposizioni sindacali e della direzione di Mercato.

Conformemente alle esigenze di mercato è data facoltà al Direttore di concedere l'accesso al mercato, a scopo divulgativo e promozionale, a visitatori.

La Direzione del mercato non rilascerà o rinnoverà tessera d'accesso a chi, al momento della richiesta, non risulterà in regola con i pagamenti ed altri impegni.

ARTICOLO 9

Tutti gli operatori di mercato, nei limiti delle possibilità, avranno diritto ad un posto di parcheggio per i propri automezzi di trasporto.

Le aree di parcheggio dei produttori e dei commercianti saranno fra loro ben definite e separate.

Saranno previsti, inoltre, appositi spazi di parcheggio per eventuali visitatori.

E' tassativamente vietato posteggiare automezzi od altro materiale negli spazi adibiti al carico e scarico delle merci od in spazi comuni.

ARTICOLO 10

ORARIO E DISCIPLINA DI MERCATO

L'inizio e la chiusura delle operazioni di vendita, e le giornate verranno stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza, sentita la Commissione di Mercato, e resi noti a tutti gli operatori di volta in volta mediante pubblicizzazione ed affissione all'albo della relativa ordinanza Sindacale.

Durante l'orario di mercato le contrattazioni avverranno esclusivamente nell'area apposita, mediante la forma di vendita prevista dall'art. 11. E' vietato, quindi, effettuare operazioni di compra-vendita al di fuori delle modalità previste.

Se circostanze speciali lo esigono è facoltà del Direttore, ritardare od anticipare l'inizio ed il termine delle contrattazioni, dandone preventivo avvertimento.

ARTICOLO 11

Modalità di vendita

Le modalità di vendita sono:

- 1) l'Astazione con il metodo dell'orologio
- 2) la libera contrattazione.

ARTICOLO 12

La gestione dell'asta viene affidata secondo le modalità stabilite con apposita delibera della G.M., sentita la Commissione di Mercato.

ARTICOLO 13

Norme di vendita all'asta con l'orologio

Si vende al rialzo secondo le modalità annunciate dall'astatore sulla base di una decisione del Direttore del Mercato. Viene comunicata la quantità minima e massima e la vendita viene realizzata nel momento in cui appare il numero del compratore sul quadrante dell'orologio. In caso di guasti all'orologio o ad altre apparecchiature oppure di equivoci, l'astatore decide se la vendita è stata realizzata o meno.

E' vietato toccare la merce esposta ed esprimere giudizi che possono influenzare gli altri acquirenti - Chi non si attiene a tali regole è responsabile di eventuali danni a terzi.

In caso di mancato funzionamento, l'asta sarà tenuta dai banditori autorizzati dal Direttore.

Il prezzo minimo viene stabilito dall'astatore. La merce viene venduta per pezzo unitario.

La merce di ogni conferitore per ogni varietà posta all'asta passa interamente sotto l'orologio. E' vietata pertanto ogni singola campionatura.

Il controllo di qualità, numero e classe dei prodotti contrattati, se richiesto dal compratore, deve essere effettuato all'atto della presa in consegna della merce.

ARTICOLO 14

I prodotti dovranno affluire nell'apposito spazio di esposizione all'ora stabilita e almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di astazione.

Mentre per le operazioni di vendita diretta i prodotti dovranno confluire nell'apposita area di vendita.

Tutti gli operatori del mercato avranno diritto al proprio spazio vendita ed all'uso di uno o più spazi assegnati, sino alla disponibilità degli stessi.

ARTICOLO 15

E' fatto divieto di avvalersi per le vendite e per gli acquisti di persone che non siano appositamente delegate.

I contravventori saranno soggetti a sanzioni previste dall'allegato 2.

ARTICOLO 16

Per le infrazioni ed applicando le sanzioni previste nell'allegato 2), il Direttore del Mercato deve reprimere immediatamente ogni tentativo di accaparramento o di artificioso turbamento dei prezzi.

Avverso l'espulsione o sospensione dal mercato da parte della direzione è ammesso ricorso al Sindaco che, previo parere della Commissione Generale di Mercato, deciderà entro otto giorni con provvedimento definitivo.

ARTICOLO 17

Gli operatori debbono attendere alle contrattazioni astenendosi dal vociare, da diverbi, da parole o fatti sconvenienti; inoltre debbono trattare in modo conveniente la merce esposta. Nel caso di trasgressione o qualora l'operatore diffidato non si attenga alle norme, lo stesso potrà essere allontanato dal mercato.

Gli acquirenti non potranno con segni o parole, né in qualsiasi altro modo, intervenire nelle contrattazioni o aste già in corso.

ARTICOLO 18

La commercializzazione, per libera contrattazione, avviene tramite vendita diretta del prodotto tra il produttore o altro venditore, in forma singola o associata e il commerciante acquirente. Le contrattazioni sono eseguite a libera domanda ed offerta.

I prezzi stabiliti debbono essere al netto di I.V.A..

Le eventuali inadempienze dovranno essere subito segnalate al Direttore che provvederà ad applicare le sanzioni previste nell'allegato 2).

Qualora, a seguito di documentabili denunce si verificassero inadempienze nei pagamenti, anche su altri mercati, la Direzione del Mercato, ritirerà la tessera all'inadempiente e proibirà l'accesso al titolare ed ad eventuali suoi collaboratori fino a dimostrazione dell'eventuale regolarizzazione.

I venditori devono, in caso di mancato pagamento, depositare in direzione una copia dei rispettivi documenti destinati a comprovare le avvenute vendite. Sono inoltre tenuti a comunicare alla Direzione il prezzo concordato.

ARTICOLO 19

CONCESSIONI SPAZI VENDITA

Le concessioni degli spazi di vendita sono atti amministrativi adottati dal Sindaco, su proposte del Direttore del Mercato.

Alle concessioni degli spazi di vendita, possono accedere tutti gli operatori di cui agli artt. 3 e 7 del presente Regolamento.

In casi particolari è facoltà del Sindaco, sentito il Direttore, qualora vi sia disponibilità, noleggiare aree a soggetti diversi anche per periodi limitati.

Gli interessati, per accedere alle concessioni, devono presentare domanda al Sindaco corredata dai documenti prescritti.

ARTICOLO 20

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Sarà negata o revocata la Concessione per qualunque spazio o locale del mercato a chi contravvenga alle seguenti norme:

- 1) cessione totale o parziale a terzi dei locali o degli spazi oggetto di noleggio;
- 2) gravi e ripetute infrazioni alle leggi, regolamenti e norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 3) accertata morosità nel pagamento dei noleggi.

ARTICOLO 21

CONTROLLI

Prima e durante lo svolgimento delle contrattazioni, il Direttore seguirà o farà eseguire, a mezzo di personale qualificato, il controllo della merce affluita sul mercato per la vendita, al fine di constatare se questa è corrispondente alle norme di classificazione ed ai requisiti fissati dalle norme Comunitarie e dall'apposito Regolamento.

Il controllo potrà essere eseguito a mezzo di prelievo di un campione di partita.

I fiori sono ammessi alla vendita da qualsiasi località provengano, purché in regola con i requisiti richiesti dalle norme di qualità fissate dalle norme Comunitarie, nazionali, regionali.

Per il mercato di Vittoria le norme di qualità sono stabilite con Ordinanza Sindacale tenendo come base il Regolamento CEE N.316/66 e sentita la Commissione Generale di mercato.

I fiori devono essere raccolti e presentati a giusto punto di maturazione, tenuto conto delle caratteristiche di specie e varietà. Qualora i prodotti non corrispondessero a dette norme, la Direzione contesterà, con diffide e sanzioni, all'interessato e stabilirà se questi prodotti devono essere classificati diversamente oppure esclusi dalle contrattazioni.

ARTICOLO 22

Per la presentazione della merce, la confezione dei mazzi, i requisiti, il numero degli steli ed il peso dei prodotti florovivaistici devono essere osservate le norme di qualità adottate.

Queste norme devono essere portate a conoscenza degli operatori del mercato e rese pubbliche.

ARTICOLO 23

LABORATORIO ANALISI

Il Mercato dei Fiori sarà dotato di un laboratorio di ricerca delle patologie delle piante e dei fiori che dovrà controllare a campione la qualità delle partite di fiori posti in vendita.

Il Responsabile del laboratorio segnalerà alla Direzione di Mercato le partite di fiori affette di patologie che ostino alla loro commercializzazione con invito alla distruzione delle stesse.

Circa le modalità di ritiro dalle partite di fiori del processo di commercializzazione provvederà il Sindaco sentita la Commissione di mercato di cui all'art. 4.

ARTICOLO 24

SANZIONI E PENE ACCESSORIE

Fermo restando l'applicazione delle penalità previste di ordine pecuniario (allegato 2) coloro che contravvengono per tre volte alle norme regolatrici del Mercato e che turbano gravemente la disciplina del mercato stesso, possono essere esclusi da ogni attività di mercato.

La sospensione può essere inflitta dal Direttore del mercato, per la durata fino a cinque giorni, e dal Sindaco per una durata superiore, sentita la Commissione di Mercato.

Avverso i provvedimenti di cui al precedente comma è ammesso ricorso nei termini di legge.

I contravventori delle norme del presente Regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative nella misura prevista dalle disposizioni adottate indipendentemente dall'applicazione del provvedimento di sospensione temporanea o di esclusione dal mercato.

Qualsiasi provvedimento preso nei confronti di operatori del mercato deve essere reso noto mediante l'affissione all'albo.

ARTICOLO 25 ⁽²⁾

Le tariffe e i noleggi vengono determinati anno per anno con delibera della Giunta Municipale, sentita la Commissione di Mercato.

ARTICOLO 26

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e consuetudini in materia.

ARTICOLO 27

Restano in vigore i provvedimenti assunti salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO 1

I suddetti acquirenti per essere ammessi al Mercato dovranno presentare apposita richiesta d'ammissione corredata dei seguenti documenti.

GROSSISTI:

- 1) il possesso dei requisiti di Legge;
- 2) certificato della Camera di Commercio di appartenenza;
- 3) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per certificazione antimafia.

DETTAGLIANTI

- 1) Fotocopia autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l'esercizio.

COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE:

- 1) Fotocopia autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata dal Sindaco del Comune competente.

MANDATARI

- 1) Fotocopia del certificato d'iscrizione della ditta mandante nel Registro Esercenti il commercio tenuto presso la Camera di Commercio competente;
- 2) Estremi dell'autorizzazione amministrativa per i commercianti al minuto;
- 3) Lettera di mandato con impegno della ditta mandante degli obblighi assunti e di tutte le conseguenze derivanti dall'attività svolta dal mandatario.

COOPERATIVE, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E DI COMMERCianti.

1) Fotocopia Statuto sociale.

2) Per gli incarichi agli acquisti:

a) copia della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione indicante le generalità degli incaricati e l'impegno della Cooperativa mandante (vedi lettera (d) mandatari e commissionari);

b) dichiarazione con la quale gli incaricati si impegnano ad agire non in proprio, ma per conto della Cooperativa mandante.

I documenti richiesti per le cooperative, i consorzi di cooperative, le associazioni dovranno essere presentati anche dai commercianti all'ingrosso ed al minuto che operano sotto qualsiasi forma societaria.

Gli incaricati ad effettuare gli acquisti sul Mercato dovranno, oltre a quanto espressamente richiesto ai punti precedenti, essere in possesso dei requisiti e dei documenti di cui alla legge n° 426 dell'11/6/1971.

ALLEGATO 2

SANZIONI

Articoli 1) rispetto aree esterne (viabilità, parcheggio): saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Stradale da parte degli Organi di Vigilanza.

Articolo 2) Mancata esposizione della tessera da parte degli acquirenti;

minimo	massimo
£. 50.000	£. 100.000

Articolo 3) Ingresso nell'area di mercato senza la prevista autorizzazione:

minimo	massimo
£. 100.000	£. 200.000

Articolo 4) Per svolgere operazioni di contrattazione fuori dalla platea di vendita

minimo	massimo
£. 150.000	£. 200.000

Articolo 5) Per posteggiare veicoli, depositare cesti vuoti scatole od altro materiale nelle aree comuni:

minimo	massimo
£.50.000	£.100.000

Articolo 6) Per esposizione della merce al di fuori dello spazio vendita assegnato:

minimo	massimo
£. 100.000	£. 200.000

Articolo 7) Per effettuare operazione di compravendita senza i requisiti richiesti:

minimo	massimo
£.200.000	£.400.000

Articolo 8) Per svolgere contrattazioni fuori orario

minimo	massimo
£.150.000	£.250.000

Articolo 9) Per arrecare molestie durante le contrattazioni:

minimo	massimo
£. 50.000	£.100.000

Articolo 10) Per infrangere le norme di qualità:

minimo	massimo
£. 50.000	£.100.000

Articolo 11) Mancato rispetto delle disposizioni sulla movimentazione dei carrelli nella platea:

minimo	massimo
£.50.000	£.100.000

Articolo 12) Per accaparramento o artificiosa turbativa dei prezzi:

minimo	massimo
£.500.000	£.3.000.000

Alla terza infrazione sospensione dal mercato.

ART. 3 (1)

Sono compiti di competenza esclusiva del Direttore, sentita la Commissione di Mercato di cui al successivo art.4:

- regolamentare l'attività interna di mercato;
- adottare provvedimenti disciplinari ed amministrativi nei confronti di tutti gli operatori di mercato;
- applicare agli operatori del mercato che usufruiscono dei vari servizi interni, le tariffe stabilite con apposita determinazione Sindacale;
- stabilire i requisiti che devono possedere gli operatori di mercato per essere ammessi a svolgere la loro attività al Mercato dei Fiori;
- curare l'osservanza degli orari e dei giorni di accesso, di inizio e fine astazione nonché il calendario annuale del Mercato stesso che verranno stabiliti dal Sindaco con apposita Ordinanza;
- stabilire regole in merito alle modalità di conferimento, il sistema e l'ordine di vendita dei prodotti floricoli conferiti al mercato;
- assegnare i compiti a ciascun dipendente di cui viene dotata la struttura, fissandone i turni e gli orari di lavoro;
- assolvere a qualsiasi altra questione riguardante la vendita dei fiori.

I membri della Commissione di Mercato di cui all'art. 4 durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 25 (2)

Le tariffe e i noleggi vengono determinati anno per anno con la determinazione del Sindaco.